



COMUNE DI SANTA LUCE

BANDO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 – ANNO 2025.

LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- la vigente Legge Regione Toscana del 2 giugno 2019 n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'allegato A della deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23/06/2025 avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98. Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025";
- la delibera Giunta Comunale n.39 del 27/08/2025 ad oggetto: "Contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/1998 anno 2025 – Determinazioni ed indirizzi";
- la determinazione del Responsabile Area Amministrativo Contabile di approvazione del presente bando;

RENDE NOTO

che **dall'8 settembre e fino al 3 ottobre 2025** è possibile presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2025 secondo le disposizioni e modalità indicate nel presente Bando di partecipazione e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 – Requisiti per la partecipazione al Bando

Per l'ammissione al bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;

- b) residenza anagrafica nel Comune di Santa Luce alla data di presentazione della domanda e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- c) essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate e comunque in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registrazione o per il quale il proprietario si è avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della "cedolare secca", riferito all'alloggio in cui si ha la residenza;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune di Santa Luce. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).
- N.B.** le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- f) **valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00.** Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- g) **non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo.** Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed f);

h) possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, da cui risulti:

- un **valore ISE** (Indicatore di Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad € **32.456,72**, così come aggiornato annualmente nella misura del 75% alla luce della variazione ISTAT dei prezzi al consumo ed un **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivale) non superiore a € **16.500,00** (limite per l'accesso ERP);

Possesso di certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025, pari ad € **16.033,42** ed incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo di € **16.033,42** e l'importo di € **32.456,72** e inoltre incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24%. Il valore ISEE non deve essere superiore a € 16.500,00;

È facoltà dei Comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate; rimane comunque la facoltà del Comune di non destinare risorse alla fascia "B". Per quanto sopra differisce la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse ad un momento successivo in cui sarà noto l'effettivo numero delle domande e il fabbisogno teorico.

g) Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

h) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 **non può essere cumulato con altri benefici pubblici** da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

h) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio

Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione e devono permanere per tutto l'anno 2025, pena la decadenza del beneficio.

Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da qualunque altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare.

Nel caso il titolare del contratto di locazione non abiti più nell'alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell'art. 6 della L. 392/1978. Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare è quello complessivo risultante dal contratto di locazione. Il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei familiari residenti nell'alloggio stesso.

Il modulo di domanda è disponibile presso l'ufficio Segreteria del Comune di Santa Luce – Piazza della Rimembranza 19 e/o reperibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.santaluce.pi.it

La domanda di partecipazione al presente bando, debitamente sottoscritta e compilata, deve essere corredata di tutta la necessaria e idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente

- tramite consegna cartacea **all'Ufficio Protocollo** - Piazza della Rimembranza 19, 56040 Santa Luce
- a mezzo PEC all'indirizzo pec.comune.santaluce@legismail.it con allagata copia del documento di identità in corso di validità;
- tramite servizio postale AR all'indirizzo: Comune di Santa Luce – Piazza della Rimembranza, 19 - 56040 Santa Luce (Pisa) con allegata copia del documento di identità in corso di validità;

Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, per le domande trasmesse via PEC farà fede la data di invio dell'e-mail certificata. La sottoscrizione delle domande include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 aggiornato e integrato con D.lgs. 101/2018).

Ad ogni domanda in arrivo sarà assegnato un numero identificativo della pratica comunicato al richiedente, tale numero identificativo occorre al richiedente per consultare successivamente l'esito e lo stato della domanda presentata.

Art. 3 – Documentazione da allegare alle domande di partecipazione

Le domande di partecipazione devono essere corredate della seguente documentazione:

- ***copia documento di identità in corso di validità per i cittadini italiani e comunitari;***
- ***copia del contratto di locazione regolarmente registrato;***
- ***copia attestato di versamento dell'imposta di registro per contratti di locazione oppure attestazione dell'adesione al regime della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal D.lgs. 23/2011;***
- ***per i soggetti che dichiarano "ISE zero" autocertificazione attestante l'assistenza da parte dei servizi sociali e/o la fonte di sostentamento del proprio nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione*** (del soggetto terzo indicato come fonte di sostentamento devono essere fornite oltre alle generalità, il codice fiscale, il documento di identità e la documentazione relativa ai redditi percepiti). Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo;
- ***copie delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione anno 2025.***
Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il 31 gennaio 2026, le copie delle ricevute mancanti relative al pagamento delle successive mensilità del 2025 del canone di locazione. In caso di mancata presentazione entro tale termine, l'entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute del canone di locazione pagate e allegate alla presente domanda di partecipazione al bando di concorso.
- ***copia dell'attestazione ISEE in corso di validità***

La mancanza di un solo allegato richiesto o la mancanza delle firme determinerà l'esclusione dalla graduatoria.

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione dei moduli di domanda predisposti dal Comune di Santa Luce. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

I cittadini extracomunitari non possono servirsi dell'autocertificazione per attestare stati, qualità personali e fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3 D.P.R. 445/2000) pertanto, gli interessati dovranno produrre copia di certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata

dall'Autorità Consolare. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese, nonché di effettuare controlli sulla veridicità delle stesse.

Art. 4 – Canone di locazione

Il canone di locazione di riferimento è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all'anno 2025, risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, se previsti.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari si applicherà, ai fini del calcolo del contributo, la suddivisione del canone previsto dal contratto di locazione fra tutti i nuclei familiari residenti nell'alloggio stesso.

Art. 5 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Il Responsabile Area Amministrativa, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria generale degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi, ordinata in fascia "A" e "B" e secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE.

Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete.

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione indirizzata al Comune di Santa Luce – Area Amministrativo Contabile – entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

I ricorsi saranno decisi dall'Area Amministrativo Contabile che formulerà la graduatoria definitiva entro 30 gg. dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni stesse.

Art. 6 – Durata ed entità del contributo teorico massimo

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici.

L'entità del contributo teorico massimo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo 2025, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT sul valore ISE.

Il contributo teorico è così calcolato:

a) per i nuclei familiari collocati nella fascia A (valore ISE non superiore a € 15.984,02) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone – 14% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00:

b) per i nuclei familiari collocati nella fascia B (valore ISE compreso tra € 15.984,03 e € 32.192,74 e valore ISEE non superiore a € 16.500,00) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone – 24% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00.

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2025 o comunque dalla data della stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo relativi allo stesso periodo temporale (anno 2024). Pertanto, il contributo non è cumulabile con la quota destinata all'affitto dell'assegno di inclusione (ex Reddito e/o Pensione di Cittadinanza).

Art. 7 – Modalità di assegnazione dei contributi

I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate al Comune di Santa Luce.

I requisiti di ammissibilità dovranno permanere al momento dell'erogazione del contributo.

I richiedenti si impegnano a comunicare tempestivamente all'ufficio sociale del Comune eventuali modifiche dei requisiti di ammissibilità che possano verificarsi in data successiva alla presentazione della domanda.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base delle graduatorie definitive, in ordine cronologico, secondo i seguenti criteri di priorità: a) ai soggetti collocati nella Fascia "A"

b) ai soggetti collocati nella Fascia "B"

La collocazione nella graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana e alle disposizioni del presente bando.

L'Amministrazione Comunale, nel caso le risorse disponibili risultino insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato, si riserva la facoltà di erogare il contributo in percentuali variabili inferiori al 100% del contributo teorico massimo spettante, secondo criteri di equità e proporzionalità e secondo l'ordine della graduatoria definitiva. **Il contributo erogato non può essere inferiore a € 200,00.**

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo

I beneficiari del contributo dovranno presentare all'ufficio sociale del Comune le ricevute di pagamento, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2025.

La presentazione delle ricevute di pagamento e/o documenti equipollenti non è considerata vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile.

Il contributo cessa con la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente bando. Nel caso di decesso del richiedente il contributo sarà erogato nella misura spettante ai componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio al momento della presentazione della domanda e alla data del decesso che succedono nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge 392/1978.

Nel caso in cui il decesso del richiedente avvenga prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che subentri nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Nel caso invece, il decesso del richiedente avvenga dopo l'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che subentri nel rapporto di locazione, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'alloggio e sulla base dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione fino all'avvenuto decesso, sarà erogato agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice civile. In questo caso gli eredi dovranno presentare apposita richiesta al comune di Santa Luce entro e non oltre la data del 31 gennaio 2026. In caso di mancata presentazione entro tale termine, il beneficio decade automaticamente.

In caso di trasferimento della residenza in un altro alloggio sul territorio comunale, il contributo è erogabile se il richiedente risulta sempre in possesso dei requisiti e condizioni previste dall'art. 1 del presente bando ed ai sensi della delibera G.R.T. n. 402/2020 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di trasferimento in altro comune si erogherà soltanto la quota spettante calcolata sulla base dei mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda di partecipazione.

Art. 9 – Procedure esecutive di sfratto per morosità

Ai sensi della L. 431/1998 come modificata dalla L. 269/2004 il soggetto collocato in graduatoria che abbia in corso una procedura di sfratto per morosità, potrà accedere al contributo alle seguenti condizioni:

- a) che il locatore sia disponibile ad accettare il contributo anche per un importo minore del debito sempre se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di un anno;
- b) che il locatore, pur nell'eventualità di rimanere creditore per la parte del debito non compensata, sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al bando successivo.

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal conduttore e dal locatore ed allegate al modello di domanda al momento di presentazione della stessa, pena l'esclusione.

I contributi destinati ai conduttori, in caso di morosità, verranno liquidati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Nel caso in cui il contributo spettante sia di entità maggiore alla morosità esistente, la somma eccedente sarà erogata al richiedente avente diritto.

Art. 10 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Santa Luce, in collaborazione con la Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate. Gli elenchi dei beneficiari del contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445/2000.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla misura.

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi della vigente normativa - Reg. UE 679/2016 la relativa informativa è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Luce.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

Art. 12- Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Erika Arrighi uff. Sociale mail e.arrighi@comune.santaluce.pi.it tel. 050 684920

Il Responsabile del procedimento è Erika Arrighi

La Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile

Dott.ssa Daniela Galluzzi